

Transazione pol. 394960 Camperechioli
Alberto.

Il Regio Commissario
considerato che la N. Guardia di Finanza
Camperechioli Alberto, il 19 luglio 1921,
sottoscrisse una proposta di assicurazione
per il capitale L. 7.000, corrispondente
all'atto tre mensilità di premio
all'Agente Generale di Caserta, prima
che venisse emesso l'originale della polizza;

che la polizza non venne subito
consegnata a causa di alcune vicende



Corporate Heritage
& Historical Archive

non incolpabili certo all'assicurato, ma derivanti dalla organizzazione difettosa colla quale, a quell'epoca, venne raccolta la nota produzione fra le guardie di finanza dall'Avv. Saleni;

che l'assicurato, il 10 ottobre 1921, cioè 4 mesi dopo la sottoscrizione della proposta, morì;

che per quanto l'articolo 2 delle Condizioni Generali di Polizza esplicitamente stabilisce che il contratto di assicurazione si intende perfetto con la consegna od assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, tuttavia, nel caso odierno, dato che la consegna non avvenne per circostanze di forza maggiore non addebitabili a colpa dell'assicurato, si può sostenere che il contratto fu perfetto il giorno in cui l'Agente Generale accettò il pagamento dei premi, con la esplicita commissione di provvedere alla perfezione del contratto, che non si può applicare la disposi-

zioni dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza, ma piuttosto si deve applicare l'art. 36 del C. Comm.;

considerato infine la esiguità del capitale e la rarità del caso;

dispongo

che sia accolta la transazione proposta dagli eredi dell'assicurato in data 26. 8. 22 framme che, dall'esame dei documenti del sinistro, non risulti che la malattia che condusse a morte il Campeschioli rintracci ad epoca precedente a quella della stipulazione del contratto.

Roma, 28 febbraio 1923

Il Regio Commissario
Li J. v.

Assegni alle Agenzie Generali delle Terre redente.

viste le considerazioni svolte dal Vice Direttore Generale nelle sue note del 18 Gennaio e 22 Marzo 1921,

tenuto conto che le Agenzie Generali delle Terre Redenti non posseggono portafoglio precostituito e che si rende

